

REGOLAMENTO “FREE MOVER” O “VISITING STUDENT” DELL’UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per “studente/ssa Free Mover incoming” si intende lo/la studente/ssa iscritto/a presso un Ateneo estero che intenda svolgere un periodo di studio, ricerca o frequenza presso l’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, al di fuori di programmi di scambio o accordi interuniversitari specifici.
2. Per “studente/ssa Free Mover outgoing” si intende lo/la studente/ssa regolarmente iscritto/a presso l’Università LUM “Giuseppe Degennaro” che intenda svolgere autonomamente un periodo di studio, ricerca o frequenza presso un Ateneo estero, al di fuori dei programmi di mobilità internazionale gestiti direttamente dall’Ateneo.
3. Per “Learning Agreement” si intende il documento, o altro atto equivalente previsto dalla procedura di Ateneo, nel quale sono indicate le attività formative da svolgere presso l’Ateneo ospitante e le corrispondenti attività formative riconoscibili nel percorso di studio dello/della studente/ssa.
4. Per “Transcript of Records” si intende la certificazione ufficiale rilasciata dall’Ateneo ospitante attestante le attività formative svolte, gli esami sostenuti, i voti conseguiti e i crediti acquisiti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, promuove l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca, anche attraverso forme di mobilità studentesca svolte al di fuori dei programmi di scambio gestiti direttamente dall’Ateneo.
2. Il presente Regolamento disciplina la mobilità degli/delle studenti/sse Free Mover o Visiting Student, sia incoming sia outgoing, che intendano svolgere un periodo di studio, ricerca, frequenza o altra attività formativa presso un Ateneo diverso da quello di appartenenza, in assenza di uno specifico programma di scambio o accordo interuniversitario applicabile alla singola mobilità.
3. La mobilità Free Mover si caratterizza per l’organizzazione autonoma dell’esperienza da parte dello/della studente/ssa, ferma restando la necessità di rispettare le procedure, i requisiti, le autorizzazioni e le condizioni stabilite dall’Ateneo di appartenenza e dall’Ateneo ospitante.
4. Salvo diversa espressa previsione dell’Ateneo o di specifici bandi, convenzioni o provvedimenti, tutti gli oneri economici connessi alla mobilità Free Mover, inclusi contributi di iscrizione, spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, visto, permesso di soggiorno, materiale didattico e ulteriori costi personali o amministrativi, restano a carico dello/della studente/ssa.
5. La partecipazione alla mobilità Free Mover, sia incoming sia outgoing, da parte di studenti/sse iscritti/e a Corsi di Studio dell’area medico-sanitaria, a Corsi di Studio ad accesso programmato o a percorsi caratterizzati da attività cliniche, sanitarie, professionalizzanti, laboratoriali o di tirocinio obbligatorio è subordinata a espressa autorizzazione dell’Ateneo, previa verifica della compatibilità

con l'ordinamento didattico del Corso di Studio, con gli obblighi formativi e di frequenza, nonché con i requisiti assicurativi, sanitari, di sicurezza e con le eventuali disposizioni normative vigenti.

CAPO II - STUDENTI “FREE MOVER INCOMING”

Art. 3 – Status, diritti, doveri e servizi dello/a studente/ssa Free Mover incoming

1. Lo/la studente/ssa Free Mover incoming è ammesso/a presso l'Università LUM “Giuseppe Degennaro” esclusivamente per lo svolgimento delle attività formative, di studio, di ricerca o di frequenza preventivamente autorizzate dall'Ateneo.
2. La partecipazione al programma Free Mover incoming non comporta l'immatricolazione a un Corso di Studio finalizzato al conseguimento di un titolo accademico rilasciato dall'Università LUM “Giuseppe Degennaro” e non dà diritto al rilascio di alcun titolo finale.
3. Lo/la studente/ssa Free Mover incoming è autorizzato/a a frequentare le attività formative approvate dall'Ateneo e, ove previsto, a sostenere i relativi esami, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio di afferenza, delle propedeuticità, dei limiti di accesso e delle eventuali condizioni specifiche previste per singoli insegnamenti, laboratori, tirocini o attività pratiche.
4. L'ammissione agli insegnamenti, ai laboratori, alle attività seminariali, ai tirocini o ad altre attività formative è subordinata alla disponibilità dei posti, alla compatibilità con l'organizzazione didattica, al rispetto delle propedeuticità e dei prerequisiti previsti, nonché alle eventuali limitazioni stabilite dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interessati.
5. L'accesso ad attività pratiche, laboratoriali, cliniche, sanitarie o professionalizzanti può essere subordinato al possesso di specifici requisiti formativi, linguistici, assicurativi, sanitari o di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Ateneo. L'Ateneo si riserva, in ogni caso, di non autorizzare la partecipazione a tali attività qualora non sussistano le condizioni organizzative, didattiche, sanitarie, assicurative o convenzionali necessarie.
6. Il numero di crediti acquisibili dallo/a studente/ssa Free Mover incoming non può di norma essere superiore a 30 CFU per semestre, salvo diversa autorizzazione dell'Ateneo, tenuto conto della durata della mobilità, della sostenibilità del carico didattico e della compatibilità con l'offerta formativa prescelta.
7. Lo/la studente/ssa non può mantenere la condizione di Free Mover incoming per un periodo eccedente due semestralità consecutive.
8. Al termine del periodo di mobilità, l'Università LUM “Giuseppe Degennaro” rilascia, ove ne ricorrano i presupposti, idonea certificazione delle attività svolte e degli esami eventualmente sostenuti e superati, anche mediante rilascio del Transcript of Records.
9. Lo/la studente/ssa Free Mover incoming è tenuto/a al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice etico e di comportamento, delle disposizioni in materia di sicurezza, privacy e utilizzo dei servizi universitari, nonché delle regole relative all'utilizzo degli spazi, delle piattaforme informatiche, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo.

10. L'accesso ai servizi universitari, inclusi i servizi bibliotecari, informatici, di orientamento, di supporto alla didattica e ogni altro servizio eventualmente disponibile, è consentito nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Art. 4 – Contribuzione economica

1. Ai fini dell'iscrizione presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" in qualità di studente/ssa Free Mover incoming, sia per la durata di un intero Anno Accademico sia per un singolo semestre accademico, è previsto il versamento dei contributi di iscrizione determinati annualmente dall'Ateneo.
2. Gli importi dovuti sono stabiliti in relazione alla tipologia di Corso di Studio prescelto, alla durata del periodo di iscrizione e, nel caso di iscrizione a insegnamenti singoli, al numero di CFU degli insegnamenti selezionati e al Corso di Laurea di riferimento.
3. Gli importi dei contributi di iscrizione, nonché eventuali ulteriori oneri, imposte, diritti di segreteria o altri importi dovuti, sono indicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" e/o nel Manifesto degli Studi vigente per l'Anno Accademico di interesse.
4. Lo/la studente/ssa Free Mover incoming è tenuto/a a prendere visione degli importi applicabili, delle modalità di pagamento e delle relative scadenze prima della presentazione della domanda di iscrizione.
5. Il perfezionamento dell'iscrizione è subordinato al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ateneo. Il mancato, parziale o tardivo pagamento può comportare l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione, di frequentare le attività formative, di sostenere gli esami e/o di ottenere il rilascio della relativa certificazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Ateneo.
6. Salvo diversa espressa previsione indicata dall'Ateneo, i contributi versati non sono rimborsabili in caso di rinuncia, mancata frequenza, interruzione anticipata della mobilità o mancato sostenimento degli esami da parte dello/della studente/ssa.
7. Restano integralmente a carico dello/della studente/ssa Free Mover incoming eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio, visto, permesso di soggiorno, copertura sanitaria e assicurativa, materiale didattico, nonché ogni ulteriore costo personale, amministrativo o documentale connesso allo svolgimento del periodo di mobilità presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro", salvo diversa espressa previsione dell'Ateneo.
8. Eventuali agevolazioni, esoneri, riduzioni, convenzioni o condizioni particolari possono essere applicati esclusivamente se previsti da specifiche disposizioni dell'Ateneo, da accordi istituzionali o da provvedimenti adottati dagli Organi competenti.

Art. 5 - Candidatura e iscrizione

1. Lo/la studente/ssa interessato/a a svolgere un periodo di mobilità presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" in qualità di Free Mover incoming è tenuto/a a consultare l'offerta formativa dell'Ateneo relativa all'Anno Accademico di interesse, disponibile sul sito istituzionale.

2. La candidatura deve essere presentata secondo le modalità, le tempistiche e mediante la modulistica indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
3. L'Ufficio Internazionalizzazione, acquisito il parere del Delegato Erasmus+ del Dipartimento di riferimento, comunica allo/a studente/ssa l'accettazione o il rigetto della richiesta di mobilità.
4. In caso di accettazione della candidatura, lo/la studente/ssa è tenuto/a a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità e i termini indicati dall'Ateneo nell'apposita sezione del sito istituzionale, trasmettendo la documentazione richiesta e provvedendo al pagamento degli importi dovuti.
5. La documentazione necessaria ai fini della candidatura e dell'iscrizione, le modalità di trasmissione della stessa, nonché le eventuali scadenze e istruzioni operative, sono rese disponibili sul sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".

CAPO III - STUDENTI "FREE MOVER OUTGOING"

Art. 6 - Studenti "Free Mover Outgoing"

1. Possono partecipare alla mobilità Free Mover outgoing gli/le studenti/sse regolarmente iscritti/e ai Corsi di Studio dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Regolamento, dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dalla procedura pubblicata sul sito istituzionale.
2. La domanda è presentata secondo le modalità e le tempistiche indicate nella procedura di Ateneo. Il periodo di mobilità può collocarsi nel primo semestre, nel secondo semestre o estendersi a entrambi i semestri dell'anno accademico, senza la rigida predeterminazione di un unico semestre o di uno specifico anno di corso, purché risulti compatibile con l'ordinamento didattico, con gli obblighi formativi e di frequenza, con la regolare progressione della carriera e con il calendario accademico dell'istituzione ospitante. Restano ferme eventuali specifiche limitazioni previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
3. La durata della mobilità è determinata in relazione al progetto formativo approvato e al calendario dell'istituzione ospitante. Ciascun periodo di mobilità non può, di norma, eccedere due semestri consecutivi e, comunque, un intero anno accademico. Il numero di crediti acquisibili non può essere superiore a 30 CFU per semestre e a 60 CFU per anno accademico.
4. Lo/la studente/ssa è tenuto/a a verificare autonomamente presso l'istituzione ospitante i requisiti linguistici richiesti e a dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua di erogazione delle attività formative. L'acquisizione e la produzione delle eventuali certificazioni linguistiche restano a carico dello/della studente/ssa.
5. Possono presentare domanda anche gli/le studenti/sse che abbiano già partecipato a programmi di mobilità internazionale, incluso il programma Erasmus+. La mobilità Free Mover outgoing non può tuttavia svolgersi in sovrapposizione temporale con altri programmi di mobilità, salvo espressa e motivata autorizzazione dell'Ateneo.
6. Per la durata del periodo di mobilità autorizzato, la carriera dello studente/della studentessa Free Mover outgoing è temporaneamente sospesa, ai soli fini operativi, nei sistemi informatici dell'Ateneo.

Tale sospensione non costituisce interruzione o sospensione amministrativa degli studi, non incide sullo status di studente/ssa regolarmente iscritto/a né sugli obblighi contributivi e comporta, salvo motivata autorizzazione dell'organo didattico competente, l'inibizione della prenotazione, verbalizzazione e registrazione di esami e di altre attività formative presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" per il medesimo periodo. La sospensione è attivata e rimossa dall'Ufficio competente sulla base delle date di inizio e fine della mobilità autorizzata ovvero, in caso di rinuncia o interruzione anticipata, dalla data della relativa comunicazione.

7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del presente Regolamento per i Corsi di Studio dell'area medico-sanitaria, i Corsi di Studio ad accesso programmato e i percorsi caratterizzati da attività cliniche, sanitarie, professionalizzanti, laboratoriali o di tirocinio obbligatorio. L'eventuale applicazione della mobilità Free Mover a Master universitari, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione o altri percorsi post-lauream è subordinata alla compatibilità con la normativa vigente, con i rispettivi regolamenti e con l'autorizzazione degli organi competenti.

Art. 7 – Modalità di partecipazione

1. Lo studente/la studentessa Free Mover provvede autonomamente e integralmente all'organizzazione della propria esperienza di mobilità all'estero, scegliendo liberamente la destinazione e assumendo a proprio carico ogni onere connesso alla mobilità.
2. Sono interamente a carico dello studente/della studentessa i costi di iscrizione presso l'università ospitante, le spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché ogni ulteriore costo, tassa, contributo, spesa assicurativa, amministrativa o altro onere comunque collegato allo svolgimento del periodo di mobilità all'estero.
3. Durante il periodo di mobilità, lo studente/la studentessa è tenuto/a a essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti all'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
4. La partecipazione alla mobilità Free Mover è disciplinata dalla procedura pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", nella quale sono indicati le modalità di candidatura, la documentazione richiesta, le tempistiche, gli adempimenti a carico dello studente/della studentessa e gli uffici competenti.
5. Lo studente/la studentessa è tenuto/a a verificare autonomamente presso l'università estera prescelta le condizioni di ammissione come Free Mover o Visiting Student, l'offerta formativa disponibile, l'effettiva erogazione degli insegnamenti di interesse, il possesso degli eventuali requisiti richiesti, inclusi quelli linguistici, nonché gli eventuali costi, tasse o contributi previsti dalla sede ospitante.
6. Prima dell'avvio della mobilità, lo studente/la studentessa deve acquisire l'accettazione formale da parte dell'università ospitante e predisporre, secondo le modalità indicate dall'Ateneo, la documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione della mobilità e dell'eventuale riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
7. Le attività formative da svolgere all'estero devono essere preventivamente concordate e approvate secondo la procedura prevista dall'Ateneo, anche mediante la predisposizione del Learning Agreement o di altra documentazione equivalente. Eventuali modifiche al programma di mobilità devono essere autorizzate secondo le modalità indicate nella procedura pubblicata sul sito istituzionale.

8. Al termine della mobilità, lo studente/la studentessa è tenuto/a a trasmettere all'Ateneo la documentazione ufficiale rilasciata dall'università ospitante, attestante le attività svolte, gli esami eventualmente sostenuti, i voti conseguiti e i crediti acquisiti, ai fini dell'eventuale riconoscimento da parte degli organi competenti.
9. Lo studente/la studentessa che intenda svolgere un periodo di mobilità all'estero come Free Mover per attività di ricerca finalizzata alla preparazione della tesi è tenuto/a a seguire la specifica procedura indicata sul sito istituzionale, nel rispetto del Regolamento degli esami di laurea del Dipartimento e/o del Corso di Studio di afferenza, nonché delle indicazioni del relatore e degli uffici competenti.

Art. 8 - Riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, CFU e conversione dei voti

1. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero nell'ambito della mobilità Free Mover outgoing è subordinato alla preventiva approvazione del Learning Agreement, o di altra documentazione equivalente prevista dalla procedura di Ateneo, da parte del referente accademico competente e/o dell'organo didattico competente.
2. Possono essere riconosciute esclusivamente le attività formative coerenti con il percorso di studio dello/della studente/ssa e preventivamente approvate secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, dalle procedure di Ateneo e dal presente Regolamento.
3. Le attività formative svolte all'estero in difformità rispetto al Learning Agreement approvato, ovvero rispetto alle eventuali modifiche debitamente autorizzate, non danno diritto al riconoscimento dei relativi crediti, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo accademico competente.
4. Al termine della mobilità, lo/la studente/ssa è tenuto/a a trasmettere all'Ufficio competente il Transcript of Records, o altra certificazione ufficiale rilasciata dall'Ateneo ospitante, attestante le attività svolte, gli esami sostenuti, i voti conseguiti e i crediti acquisiti.
5. Il riconoscimento dei CFU e la conversione dei voti sono deliberati dall'organo accademico competente, secondo i criteri e le tabelle di conversione adottati dall'Ateneo, ove disponibili, e nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interessati.
6. Qualora il sistema di valutazione dell'Ateneo ospitante non preveda voti numerici o non sia direttamente comparabile con il sistema adottato dall'Università LUM "Giuseppe Degennaro", l'organo accademico competente procede alla conversione o al riconoscimento secondo criteri di coerenza, proporzionalità e trasparenza, anche sulla base della documentazione ufficiale prodotta dall'Ateneo ospitante.
7. Non possono essere riconosciute attività formative prive di adeguata certificazione ufficiale, attività non superate, attività non coerenti con il percorso di studio dello/della studente/ssa o attività non previamente autorizzate, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo accademico competente.
8. In caso di mancato superamento degli esami presso l'Ateneo ospitante, mancata produzione della documentazione richiesta, rinuncia alla mobilità o mancato riconoscimento delle attività svolte, lo/la studente/ssa resta tenuto/a a sostenere presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" gli esami previsti dal proprio piano di studi, secondo le ordinarie regole didattiche e amministrative.

Art. 9 - Requisiti e limiti della mobilità Free Mover Outgoing

1. L'ammissione alla mobilità Free Mover outgoing è subordinata alla regolare iscrizione dello/della studente/ssa all'Università LUM, alla regolarità contributiva, alla coerenza del progetto di mobilità con il percorso formativo e all'approvazione preventiva delle attività da svolgere all'estero secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale.
2. La mobilità Free Mover non può svolgersi in sovrapposizione con altri programmi di mobilità internazionale, salvo espressa autorizzazione dell'Ateneo. L'Ateneo non garantisce l'accettazione da parte dell'istituzione estera, l'effettiva erogazione degli insegnamenti, la disponibilità dei posti, né il rilascio di visti o autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
3. La mobilità Free Mover outgoing può essere autorizzata esclusivamente presso istituzioni universitarie o enti esteri riconosciuti o accreditati secondo l'ordinamento del Paese di appartenenza, ovvero presso istituzioni ritenute idonee dall'Ateneo in relazione alla natura delle attività da svolgere. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" si riserva di non autorizzare mobilità presso sedi che non offrano adeguate garanzie di qualità, sicurezza, riconoscibilità delle attività formative o coerenza con il percorso di studio dello/della studente/ssa.

Art. 10 - Modifiche, rinuncia e interruzione della mobilità

1. Eventuali modifiche al programma di mobilità, agli insegnamenti prescelti, alla durata del soggiorno o alle attività formative, di studio, di ricerca o di frequenza da svolgere presso l'Ateneo ospitante devono essere preventivamente comunicate e approvate secondo le modalità indicate nella procedura pubblicata sul sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
2. Le modifiche al Learning Agreement, o ad altra documentazione equivalente, devono essere formalizzate secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ateneo. Le modifiche non preventivamente autorizzate non producono effetti ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo accademico competente.
3. Lo/la studente/ssa che intenda rinunciare alla mobilità, interromperla anticipatamente o modificarne in modo sostanziale il contenuto è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente e al referente accademico individuato dall'Ateneo.
4. La rinuncia, l'interruzione anticipata o il mancato completamento della mobilità non comportano, di norma, il diritto al rimborso di eventuali spese sostenute dallo/dalla studente/ssa, salvo diversa espressa previsione dell'Ateneo, dell'Università ospitante, di specifici bandi, accordi o provvedimenti.
5. In caso di interruzione anticipata della mobilità, l'eventuale riconoscimento delle attività formative svolte è subordinato alla produzione di idonea documentazione rilasciata dall'Ateneo ospitante e alla valutazione dell'organo accademico competente.
6. La mancata comunicazione della rinuncia, dell'interruzione anticipata o delle modifiche sostanziali al programma di mobilità può comportare il mancato riconoscimento delle attività svolte e ogni ulteriore conseguenza prevista dalle disposizioni di Ateneo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 11 - Obblighi documentali, assicurativi e sanitari

1. Lo/la studente/ssa Free Mover, incoming o outgoing, è responsabile della completezza, veridicità e regolarità della documentazione richiesta ai fini della candidatura, dell'iscrizione, dell'autorizzazione alla mobilità e dello svolgimento delle attività formative, di studio, di ricerca o di frequenza presso l'Ateneo ospitante.
2. Gli/le studenti/sse Free Mover incoming cittadini/e di Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti/e a verificare e curare autonomamente, prima dell'ingresso in Italia e per tutta la durata del soggiorno, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di visto, permesso di soggiorno, copertura sanitaria e ogni altro adempimento richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli/le studenti/sse Free Mover outgoing sono tenuti/e a verificare autonomamente, prima della partenza e per tutta la durata del soggiorno all'estero, la necessità di visto, permesso di soggiorno, autorizzazioni amministrative, copertura sanitaria, assicurazione e ogni altro requisito richiesto dal Paese di destinazione, dall'Ateneo ospitante e dalle autorità competenti.
4. Lo/la studente/ssa Free Mover è tenuto/a a disporre, per l'intera durata della mobilità, di idonea copertura sanitaria e assicurativa, anche in relazione a eventuali attività pratiche, laboratoriali, cliniche, sanitarie, professionalizzanti, di tirocinio o di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni dell'Ateneo di appartenenza e dell'Ateneo ospitante.
5. L'accesso ad attività pratiche, laboratoriali, cliniche, sanitarie, professionalizzanti, di tirocinio o di ricerca può essere subordinato alla produzione di specifica documentazione sanitaria, assicurativa, formativa o di sicurezza, ove richiesta dalla normativa vigente, dall'Ateneo ospitante o dalle strutture presso le quali le attività si svolgono.
6. L'Università LUM "Giuseppe Degennaro" non è responsabile del mancato rilascio di visti, permessi di soggiorno, autorizzazioni amministrative o altra documentazione richiesta dalle autorità competenti, né delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza, da parte dello/della studente/ssa, delle disposizioni applicabili.
7. La mancata produzione della documentazione richiesta, ovvero la mancanza dei requisiti documentali, assicurativi, sanitari o amministrativi necessari, può comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione, la mancata autorizzazione alla mobilità, l'impossibilità di accedere alle attività formative o l'interruzione della mobilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti dagli/dalle studenti/sse nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono trattati dall'Università LUM "Giuseppe Degennaro" nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse alla gestione delle candidature, delle procedure di iscrizione, dell'autorizzazione alla mobilità, del riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e degli ulteriori adempimenti amministrativi, didattici e istituzionali collegati.

3. Nell'ambito della gestione della mobilità, i dati personali possono essere comunicati agli uffici competenti dell'Ateneo, agli organi accademici interessati, all'Ateneo ospitante o di provenienza e agli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nella gestione della mobilità, nei limiti necessari allo svolgimento delle relative attività.
4. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 13 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Manifesto degli Studi, ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, alle procedure pubblicate sul sito istituzionale e alla normativa vigente.
2. Le procedure operative, la modulistica, le scadenze, gli importi dovuti, gli uffici competenti e ogni ulteriore indicazione applicativa sono pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro".
3. Eventuali modifiche alle procedure operative, alla modulistica, alle scadenze e agli importi non comportano modifica del presente Regolamento, purché non incidano sui principi e sulle disposizioni generali in esso contenuti.
4. Il presente Regolamento, approvato dagli Organi accademici competenti ed emanato con Decreto Presidenziale, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione, salvo diversa decorrenza espressamente prevista nel relativo provvedimento.

Casamassima, 22 giugno 2026

F.to in originale
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro